

Allegato A alla deliberazione del C.C. n. 17 del 23.05.2020

ESERCIZIO 2020: programma per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca, consulenza a soggetti estranei all'amministrazione.

servizio	ufficio/settore	attività
Servizio amministrativo	segreteria generale	consulenza e assistenza giuridico-legale in casi speciali o eccezionali
Servizio culturale	cultura	consulenza e assistenza in casi speciali o eccezionali per eventi e manifestazioni
Servizio economico-finanziaria	ragioneria	consulenza specialistica in materia fiscale e tributaria
Servizio pianificazione territoriale, manutenzioni e protezione civile	edilizia privata, manutenzione, urbanistica	consulenza tecnico-specialistica per eventi e situazioni speciali o eccezionali consulenza e progettazione in materia urbanistica
Servizio Ambiente, patrimonio, Sicurezza	ambiente, patrimonio, sicurezza	consulenza tecnico-specialistica per eventi e situazioni speciali o eccezionali consulenza e progettazione in materia ambientale e di patrimonio consulenza tecnico-specialistica attività finalizzata al mantenimento certificazione UNI ESO 14001: 2015 e attestazione secondo la norma - EMAS
Servizio Lavori pubblici	lavori pubblici	consulenza tecnico-specialistica per eventi e situazioni speciali o eccezionali

Ai sensi della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), si richiama integralmente il Titolo VII del Regolamento Unico di Organizzazione degli uffici circa i limiti, i criteri e le modalità da seguire per gli affidamenti in oggetto, approvato con G.C. 88 del 09.06.2011 e s.m.i. che recita testualmente:

**TITOLO VII
AFFIDAMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE**

**Art. 40
Affidamento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo**

1. L'Amministrazione, per specifiche esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, nel rispetto dei criteri, modalità e limiti contenuti nell' art. 3 commi 55, 56, 57 e 76 della L. 244/2007, nell' art. 7, comma 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.Lgs. 165/2001, e nell' art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 nonché sulla base di quanto disciplinato dal presente regolamento.

2. Per quanto attiene all' individuazione degli incarichi di cui sopra si fa riferimento a quanto indicato dalla Corte dei conti SS.RR. in sede di controllo (delib. n. 6 del 15 febbraio 2005).

Art. 41

Presupposti giuridici

1. Per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, l'Amministrazione, tramite il titolare di posizione organizzativa/responsabile di servizio che adotta atto adeguatamente motivato in ordine alle necessità e ai presupposti, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) qualora l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione. Il contratto comunque deve avere a riferimento le attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ex art. 42, comma 2, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- b) dopo che si sia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno a motivo del fatto che per lo svolgimento dell'incarico siano richieste conoscenze ed esperienze specifiche od eccedenti le normali competenze.
- c) solo se la prestazione richiesta sia di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) qualora siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo deve essere proporzionato rispetto all'utilità che si persegue con l'incarico.

2. Può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di lavoro autonomo per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 10.09.2003 n. 276, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 42

Procedura e limite massimo di spesa per l' affidamento degli incarichi

1. Per l' affidamento degli incarichi di cui al precedente art. 40 l' Amministrazione garantisce procedure comparative a mezzo pubblicazione di apposito avviso all' Albo Pretorio. L' avviso dovrà riportare i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell' oggetto della prestazione, il servizio comunale di riferimento e il nominativo del responsabile del procedimento,
- a) il termine, da stabilirsi in via ordinaria in 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell' avviso, e il luogo di presentazione delle offerte/proposte di collaborazione,
- b) la durata della prestazione e/o il termine entro cui l' eventuale risultato della stessa deve essere reso,
- c) i requisiti soggettivi, culturali e professionali che i partecipanti devono possedere,
- d) il compenso per lo svolgimento dell' incarico, e tutte le informazioni ritenute necessarie

e all'incarico connesse,

e) la modalità e i criteri di valutazione delle proposte di collaborazione.

2. L'incarico deve essere formalizzato con contratto e diventa efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione Comunale del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del compenso pattuito.

3. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel Bilancio preventivo.

Art. 43

Responsabilità

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente titolo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

2. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il titolare di posizione organizzativa/responsabile di servizio.

Art. 44

Ulteriori disposizioni e pubblicazione degli incarichi

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto. Il contratto può essere prorogato per motivati interessi solo al fine di completare progetti e per ritardi non imputabili all'incaricato, fermo restando il compenso pattuito.

2. Sono esclusi dalle procedure di cui al presente articolo le seguenti prestazioni:

a) i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione,

b) gli appalti di servizi di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Per gli incarichi di cui al precedente art. 40, dovrà procedersi a pubblicare sul sito web del Comune i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del titolare di posizione organizzativa/responsabile di servizio. Copia degli elenchi dovrà essere trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Relativamente agli incarichi di consulenza dovrà adempiersi anche a quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 .